

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 11 GIUGNO 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

**Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

Parte I

**Leggi Regolamenti ed Atti della Regione**

### LEGGI

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE 17.5.2004, n. 17:

**Sistemi turistici locali. .... Pag. 1423**

LEGGE 17.5.2004, n. 18:

**Deroghe all'art. 4 della Legge 23.4.1981, n. 154 recante: Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale. .... Pag. 1424**

LEGGE 28.5.2004, n. 19:

**Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria). .... Pag. 1425**

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 10.10.2003, n. 1122:

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440: Definizione della disciplina delle "Aree ecologicamente attrezzate".** ..... Pag. 1427

DELIBERAZIONE 6.04.2004, n. 243:

**Costituzione Società Consortile Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto Sangro a.r.l. Legge Regionale 7/2002 art. 24 comma 1.** ..... Pag. 1431

DELIBERAZIONE 30.04.2004, n. 300:

**LL.RR. 72/98 e 11/99 - Conferimento di funzioni alle Province in materia di "Viabilità" - Individuazione e ripartizione tra la Regione Abruzzo e le Province dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di "Viabilità" di cui alla L.R. 11/99, art. 67, comma 2, lett. b).** ..... Pag. 1444

DELIBERAZIONE 30.04.2004, n. 302:

**L.R. 143/97 e successive modifiche ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio finanziario e/o servizi.** ..... Pag. 1451

## Parte III

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE AFFARI  
DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE,  
RAPPORTI ESTERNI

**Avviso pubblico per la selezione di uno o più soci di minoranza per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata "Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto Sangro" avente ad oggetto quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 10 Maggio 2002 (Legge Finanziaria 2002).** ..... Pag. 1463

ISTITUTO ABRUZZESE PER LA  
STORIA DELLA RESISTENZA E  
DELL'ITALIA CONTEMPORANEA  
L'AQUILA

**Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio annuale per l'esecuzione di un progetto di ricerca su argomenti storici riguardanti l'Abruzzo contemporaneo - Bando per l'anno 2003 - (Art. 10 L.R. 27/1977 come sostituito da art. 11 L.R. 142/1998).** ..... Pag.1467

COMUNE DI FARINDOLA (PE)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2004 ad oggetto: Realizzazione di nuova struttura per trasferimento attività di piccola ristorazione: Approvazione variante al P.R.G.** ..... Pag. 1468

## PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE 17.5.2004, n. 17:  
**Sistemi turistici locali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**I sistemi turistici locali**

1. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica e rappresentano lo strumento per l'attuale della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell'offerta.
2. Gli enti locali o soggetti privati singoli o associati favoriscono la costituzione dei sistemi turistici locali, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.

Art. 2

**Soggetti partecipanti**

1. Ai sistemi turistici locali possono partecipa-

re, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo e alle associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, di beni culturali, ambientali e attrazioni turistiche, anche altri organismi e imprese attivi in settori collegiali, quali il commercio, l'agricoltura, l'artigianato e i servizi, purché abbiano interesse allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale.

Art. 3

**Finanziamento dei progetti**

1. I progetti promotori che partecipano alla formazione di ciascun sistema turistico locale devono richiedere alla Regione il riconoscimento ai sensi del comma 3, art. 5 della Legge 135/2001 impegnandosi a concorrere il finanziamento dei progetti presentati anche in lotti funzionali. La Regione interviene in favore dei sistemi turistici locali attraverso l'erogazione di fondi previsti dagli strumenti di programmazione ordinaria e straordinaria che ne concretizzino i programmi e le finalità. Ai finanziamenti dei progetti possono concorrere comunque ulteriori risorse comunitarie o statali.

Art. 4

**Finalità dei progetti**

1. I progetti presentati dai sistemi turistici locali devono avere le seguenti finalità:
  - a) migliorare le capacità di accoglienza, di informazione e di assistenza turistica dei territori interessati;
  - b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari al potenziamento dell'offerta turistica, alla riqualificazione urbana e territoriale delle località interessate e rendere efficace la fruibilità turistica dell'intero territorio;

- c) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e standardizzazione dei servizi turistici promuovendo lo sviluppo di certificazioni di qualità ed ecologiche nonché l'immagine del prodotto turistico locale;
- d) promuovere marketing telematico per favorire collegamenti tra i vari organismi regionali del settore.

## Art. 5

**Linee di indirizzo**

1. La Giunta regionale entro 90 (novanta giorni) dall'entrata in vigore della presente legge predispone le linee di indirizzo e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, nel rispetto delle indicazioni di legge. Le linee di indirizzo dovranno prevedere, per l'esame dei progetti presentati dai soggetti promotori dei servizi turistici locali, un nucleo di valutazione composto da rappresentanti della direzione regionale, rappresentanti dell'Azienda di promozione turistica e da esponenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'imprenditoria turistica abruzzese.
2. Le linee di indirizzo dovranno essere inviate, per il parere, alla competente commissione consiliare.

## Art. 6

**Consulenza e sostegno tecnico ai sistemi turistici locali**

1. Oltre alle funzioni già attribuite dalla L.R. 56/1997, l'Azienda di promozione turistica regionale fornirà consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali riconosciuti.

## Art. 7

**Urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 maggio 2004

**PACE**

LEGGE 17.5.2004, n. 18:

**Deroghe all'art. 4 della Legge 23.4.1981, n. 154 recante: Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

**Deroghe all'art. 4, comma 1 della Legge 154/1981**

1. In fase di prima attuazione dell'art. 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, le incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore dei

comuni compresi nel territorio della Regione, di cui all'art. 4, comma 1 della Legge 154/1981 non si applicano ai Consiglieri regionali nel caso in cui le stesse sopravvengano nel corso dell'anno precedente la scadenza naturale del mandato e riguardano comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 maggio 2004

**PACE**

LEGGE 28.5.2004, n. 19:

**Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria).**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Sostituzione dell'art. 50 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004)**

1. L'art. 50 (interventi nel campo dello sport) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) è così sostituito:

“1. La Regione, nel quadro della promozione delle attività sportive, al fine di incentivare il turismo regionale attraverso la migliore diffusione e valorizzazione della propria immagine, contribuisce al sostegno delle Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto maschili e delle Società di basket femminile, militanti nella serie A”.

2. Relativamente alla stagione agonistica 2003/2004 è concesso un contributo così distribuito:
  - a) Euro 50.000,00 per la Società di basket femminile;
  - b) Euro 140.000,00 per la Società di rugby;
  - c) Euro 50.000,00 per la Società di pallanuoto;
  - d) Euro 260.000,00 per ciascuna delle due Società di basket maschile.
3. Le Società di cui al comma 2 devono presentare la domanda per il contributo relativo alla stagione agonistica 2003/2004 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le stagioni agonistiche successive, le Società interessate presentano la domanda per il contributo all'atto di iscrizione al campionato di serie A. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della copertura dello stanziamento nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello di iscrizione.
5. All'erogazione della somma si provvede mediante determina del Dirigente del settore Sport.
6. A partire dalla stagione agonistica 2004/2005, le Società che ricevono il contributo appongono il logo della Regio-

ne Abruzzo sulla divisa dei componenti della squadra, secondo le modalità stabilite nella determina di cui al comma 5.

7. È istituito un nuovo Cap. 91504 denominato "Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A"; nell'ambito della UPB 10 01 003, con lo stanziamento di Euro 760.000,00.
8. Per gli anni successivi al 2004 lo stanziamento è determinato ed iscritto nel Capitolo di cui al comma 7, con le rispettive leggi di bilancio.

#### Art. 2

#### **Modifiche all'art. 4 e all'Allegato 4 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004)**

1. Nell'allegato 4, recante: Interventi di cui all'art. 102 della L.R. 7/2003 "Manifestazioni sportive più prestigiose", della L.R. 15/2004, il contributo previsto a favore della Federazione Hockey e Pattinaggio - Campionati del mondo è incrementato di Euro 250.000,00.
2. Nell'allegato di cui al comma 1, l'importo totale, pari a Euro 1.534.500,00 è aggiornato alla somma di Euro 1.784.500,00.
3. Al comma 1 dell'art. 4 (rifinanziamento dell'art. 102 della L.R. 7/2003) della L.R. 15/2004, l'importo di Euro 1.534.500,00 è aggiornato alla somma di Euro 1.784.500,00.

#### Art. 3

#### **Modifiche all'art. 27 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004)**

1. Alla rubrica dell'art. 27 della L.R. 15/2004, dopo la parola "Eritrea", sono aggiunte le parole "e del Sud Africa".

2. Al comma 1 dell'art. 27 della L.R. 15/2004, dopo la parola "Anserà", sono aggiunte le parole "e un contributo di Euro 90.000,00 a favore del Sud Africa, per un intervento nella Provincia Eastern Cape".

#### Art. 4

#### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, valutati per l'esercizio finanziario 2004 in Euro 760.000,00 si provvede:
  - a) per Euro 600.000,00 con lo stanziamento già iscritto nell'ambito della UPB 10.01.003, Cap. 91504 denominato "Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A";
  - b) per Euro 160.000,00 con la variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 2004, di cui al comma 4.
2. Agli oneri derivanti dall'art. 2, valutati per l'esercizio finanziario 2004 in Euro 250.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'UPB 10 01 003 sul Cap. 91624 denominato "Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive abruzzesi".
3. Agli oneri derivanti dall'art. 3, valutati per l'esercizio finanziario 2004 in Euro 90.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 01 01 007 sul Cap. 61637, denominato "Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo".
4. Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
  - a) UPB 10 01 003 - Cap. 91504 denominato "Contributo per le Società abruzzesi"

zesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A”  
in aumento Euro 160.000,00;

- b) UPB 10 01 003 - Cap. 91624 denominato “Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive abruzzesi”  
in aumento Euro 250.000,00
- c) UPB 01 01 007 - Cap. 61637, denominato “Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo”  
in aumento Euro 90.000,00
- d) UPB 02 01 005 - Cap. 11207 denominato “Oneri per il trasferimento del personale alle province a seguito del trasferimento delle funzioni e per riqualificazione del personale”  
in diminuzione Euro 500.000,00.

Art. 5

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

### **Parere della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente Bilancio, Programmazione e AA.GG. nella seduta del 18.5.2004 ha esaminato il testo unificato dei progetti di legge di iniziativa consiliare, rubricati ai nn. 501/2004 e 503/2004 riguardanti: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo.

Sul testo così come modificato con l'emendamento presentato dal Cons. Melilla, riguardante la modifica dell'art. 27 della L.R. 15/2004, la Commissione ha espresso parere di merito favorevole all'unanimità dei

consiglieri. Hanno votato a favore: Norante, Palmerio, Di Sabatino, Di Marcantonio con delega, Lombardi con delega, Melilla, Pezzopane, D'Alessandro e Felli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 maggio 2004

**PACE**

---

## **DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

---

### GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 10.10.2003, n. 1122:

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440: Definizione della disciplina delle “Aree ecologicamente attrezzate”.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e il d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni: “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione

l'ampliamento la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59" attribuiscono alla Regione alcune specifiche competenze fra cui la disciplina delle aree così da attrarre le imprese in virtù anche della notevole semplificazione delle procedure autorizzatorie per la loro localizzazione;

Che l'art. 26 del citato d.lgs. 112/98 prevede che la Regione disciplini le aree ecologicamente attrezzate definendo i parametri di riferimento e standard che le qualificano in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nonché le forme di gestione delle infrastrutture stesse e dei servizi da realizzarsi in tali aree;

Che il comma 1 del citato art. 26 del d.lgs. 112/98 inoltre, specifica che gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti;

– che i Comuni singoli o associati, in esecuzione dei criteri definiti dalla Regione, provvedono ad individuare le aree chiedendone il riconoscimento alla stessa Regione;

Visto l'art. 16, comma 3, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, concernente l'attuazione del d.lgs. 112/98, come modificato ed integrato dall'art. 71 della l.r. 17 aprile 2003, n. 7 che ha attribuito alla Giunta regionale il compito di approvare criteri e tipologie generali per l'attuazione del d.p.r. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, uniformandosi ai principi di sussidiarietà, semplificazione, nonché di unificazione dei procedimenti amministrativi";

Vista la determinazione n. DB/4 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore Regionale ha costituito il Gruppo di Lavoro Intersettoriale composto da dirigenti e funzionari della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" e della Direzione "Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrogeografici" per iniziative legislative e/o provvedimenti amministrativi concernenti:

- la definizione di criteri e tipologie generali per la individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi;
- la definizione degli impianti a struttura semplice;
- la definizione della disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate;

Tenuto conto che il Gruppo Intersettoriale ha proposto i seguenti criteri per la definizione delle aree ecologicamente attrezzate:

- le aree devono essere dotate di un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e di idonea strumentazione in grado di effettuare un costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- possibilità di raggiungere agevolmente l'area;
- accessibilità alle principali reti di comunicazione a livello regionale;
- presenza di tutte le opere di urbanizzazione (energia elettrica, fognature industriali, impianti di depurazione, impianto smaltimento rifiuti);
- sicurezza sotto i profili idrogeologici e ambientali;
- presenza o previsione di un sistema coordinato di collegamenti a reti e ad infrastrutture, con particolare riferimento a:

- 1) rete di rilevazione di dati ambientali;
  - 2) smaltimento rifiuti;
  - 3) impianti di collettamento o depurazione delle acque reflue;
  - 4) impianto di collettamento e trattamento delle emissioni in forma singola o associata;
  - 5) impianto di produzione o distribuzione dell'energia;
- potranno essere stabilite priorità per gli insediamenti di attività produttive che utilizzano e/o producono tecnologie ambientali, e che producono prodotti a basso impatto ambientale (*green*);
  - dotazione di un unico sistema di ecogestione ambientale con riferimento alla normativa ISO 14001 o al sistema comunitario di cui al regolamento CEE;
  - che il Gruppo Intersettoriale ha proposto i seguenti criteri e modalità per il riconoscimento delle aree ecologicamente attrezzate:
    - nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione con il presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, eventualmente delegando la Unione di cui fa parte, e i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, potranno prevedere, negli strumenti urbanistici di loro pertinenza, la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate, producendo successivamente formale istanza alla Regione Abruzzo per l'assenso ed il conseguente riconoscimento di tali aree;
    - nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione con il presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, eventualmente delegando l'Unione di cui fa parte, e i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, potranno realizzare aree ecologicamente attrezzate, producendo successivamente formale istanza alla Regione Abruzzo per l'assenso ed il conseguente riconoscimento di tali aree;
  - per l'acquisizione dell'assenso e conseguente riconoscimento dell'area ecologicamente attrezzata, ancorché interessante una superficie inferiore ai 40 ettari, devono obbligatoriamente essere sottoposti all'esame del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del punto 10 dell'allegato B) di cui alla deliberazione di G.R. n. 119/2002:
    - a) il progetto di sviluppo, qualora l'area sia ancora da realizzare;
    - b) l'atto e gli elaborati tecnici presupposti, qualora l'area sia già stata realizzata;
  - il riconoscimento dell'area ecologicamente attrezzata avverrà con determinazione del Dirigente regionale competente;
  - che il Gruppo Intersettoriale ha proposto i seguenti criteri per la definizione delle forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi nelle aree ecologicamente attrezzate:
    - affidare, nel rispetto dell'art. 26, comma 2, della L.R. 11/99, ai Comuni, che potranno eventualmente delegare le Unioni di cui fanno parte, e ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale, l'esercizio delle funzioni per la realizzazione, l'ampliamento la riqualificazione e gestione dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate in forma unitaria anche mediante ricorso a società miste di capitali a partecipazione pubblica e privata minoritaria o maggioritaria, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento per la costituzione delle società di gestione dei servizi pub-

blici locali ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente Regione – Enti Locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2003;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione “Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli” ha espresso parere favorevole di legittimità sul presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

#### 1. Di definire “Aree ecologicamente attrezzate” le aree:

- dotate di un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e di idonea strumentazione in grado di effettuare un costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- con possibilità di raggiungere agevolmente l'area;
- con accessibilità alle principali reti di comunicazione a livello regionale;
- con presenza di tutte le opere di urbanizzazione (energia elettrica, fognature industriali, impianti di depurazione, impianto smaltimento rifiuti);
- con sicurezza sotto i profili idrogeologici e ambientali;
- con presenza o previsione di un sistema coordinato di collegamenti a reti e ad infrastrutture, con particolare riferimento a:
  - a) rete di rilevazione di dati ambientali;
  - b) smaltimento rifiuti;

- c) impianti di collettamento o depurazione della acque reflue;
- d) impianto di collettamento e trattamento delle emissioni in forma singola o associata;
- e) impianto di produzione o distribuzione dell'energia;

- potranno essere stabilite priorità per gli insediamenti di attività produttive che utilizzano e/o producono tecnologie ambientali, e che producono prodotti a basso impatto ambientale (*green*);
- con dotazione di un unico sistema di ecogestione ambientale con riferimento alla normativa ISO 14001 o al sistema comunitario di cui al regolamento CEE;

#### 2. Di stabilire che gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del d.lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti;

#### 3. Di stabilire i seguenti criteri e modalità per il **riconoscimento** delle aree ecologicamente attrezzate:

- nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione con il presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, eventualmente delegando l'Unione di cui fa parte, e i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, potranno prevedere, negli strumenti urbanistici di loro pertinenza, la **realizzazione di aree ecologicamente attrezzate**, producendo successivamente formale istanza alla Regione Abruzzo per l'assenso ed il conseguente riconoscimento di tali aree;
- nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione con il presente atto ed ai sensi

- dell'art. 2 del d.p.r. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, eventualmente delegando l'Unione di cui fa parte, e i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, **potranno realizzare aree ecologicamente attrezzate**, producendo successivamente formale istanza alla Regione Abruzzo per l'assenso ed il conseguente riconoscimento di tali aree;
- per l'acquisizione dell'assenso e conseguente riconoscimento dell'area ecologicamente attrezzata, ancorché interessante una superficie inferiore ai 40 ettari, devono obbligatoriamente essere sottoposti all'esame del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del punto 10 dell'allegato B) di cui alla deliberazione di G.R. n. 119/2002:
    - a) il progetto di sviluppo qualora l'area sia ancora da realizzare;
    - b) l'atto e gli elaborati tecnici presupposti qualora l'area sia già stata realizzata;
  - il **riconoscimento** dell'area ecologicamente attrezzata avverrà con determinazione del Dirigente regionale competente;
4. Di stabilire i seguenti criteri per la definizione delle **forme di gestione unitaria** delle infrastrutture e dei servizi nelle aree ecologicamente attrezzate:
- affidare, nel rispetto dell'art. 26, comma 2, della L.R. 11/99, ai Comuni, che eventualmente potranno delegare le Unioni di cui fanno parte, e ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale, **l'esercizio delle funzioni per la realizzazione, l'ampliamento la riqualificazione e gestione dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate in forma unitaria** anche mediante ricorso a società miste

di capitali a partecipazione pubblica e privata minoritaria o maggioritaria, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento per la costituzione delle società di gestione dei servizi pubblici locali ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 6.04.2004, n. 243:

**Costituzione Società Consortile Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto Sangro a.r.l. Legge Regionale 7/2002 art. 24 comma 1.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 24 comma 1 della legge regionale n. 7 del 10/5/2002 "Legge Finanziaria 2002" che prevede espressamente il finanziamento di uno studio di fattibilità per la creazione di un centro di formazione di nuove professionalità e per la realizzazione di nuovi prodotti informatici per la lotta alla disoccupazione, per la ripresa delle attività economiche e produttive e le nuove esigenze del mercato del lavoro;

Visto il comma 2 dell'art. 24 L.R. 7/2002 che prevede che il Centro sia gestito da una società a partecipazione regionale e da soggetti terzi da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;

Visto l'art. 24, comma 3, della L.R. 7/2002 che ha autorizzato la spesa di 175.000,00 euro IVA inclusa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Preso atto dello studio di fattibilità redatto dal Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di L'Aquila su incarico della Regione Abruzzo con determina DA/48 del 13/12/2002 e successivamente approvato con delibera n. 760 del 10/9/2003;

Considerato il contenuto dello studio di fattibilità e le indicazioni in esso riportate inerenti la tipologia della società di gestione del Centro prevedendo la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata che risulta più adatta allo scopo non profit; i soci di tale struttura individuati nelle Università locali, Enti locali, associazioni imprenditoriali, altre istituzioni pubbliche e private, i servizi informatici da fornire alle aziende, il tipo di formazione che il Centro deve erogare consistenti in master, corsi, relativi ad aspetti tecnologici dell'informatica, le figure professionali per le quali si registrano significative domande specialistiche e carenza di offerta;

Ritenuto per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla L.R. 7/2002 art. 24, di costituire la società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di "Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l." avente ad oggetto lo svolgimento di attività e di servizi utili a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e il trasferimento sul territorio dell'area Valle Peligna - Alto Sangro delle conoscenze e delle capacità operative avanzate per le nuove esigenze del mercato del lavoro secondo le necessità derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi; in particolare si propone di realizzare uno spazio per l'individuazione, la progettazione e la sperimentazione di nuove professionalità per combattere la disoccupazione;

Vista la delibera n. 760 del 10/9/2003 che ha incaricato la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunita-

rie, Rapporti Esterni di dare seguito agli adempimenti necessari per la costituzione del Centro di Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro, compreso l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti terzi, partecipanti alla società di cui alla L.R. 7/2002;

Ritenuto l'interesse della Regione Abruzzo a partecipare alla costituzione della Società Consortile mediante l'acquisizione di una quota pari a 153.000,00 euro corrispondente al 51% dell'intero capitale sociale pari a euro 300.000,00;

Ritenuto di dover approvare lo schema di statuto della costituenda società consortile a responsabilità limitata, denominata "Società Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro a r.l.", che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;

Considerato che l'art. 5 dell'allegato statuto prevede che possono essere soci della medesima società oltre la Regione Abruzzo, Società, Enti Pubblici, Società Consortili, Consorzi, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente associativo che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi statutari, e che ai sensi dell'art. 24, 2° comma L.R. 7/2002, gli stessi devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;

Ritenuto

- di approvare lo schema di avviso pubblico per la scelta di uno o più soci di minoranza per la costituzione della "Società Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l." che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
- di demandare a successiva deliberazione le determinazioni conseguenti all'esito della procedura di evidenza pubblica di che trattasi;

- di disporre con apposita determinazione dirigenziale il versamento dell'importo occorrente per la sottoscrizione della quota di pertinenza regionale, per l'ammontare di Euro 153.000,00;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza ha attestato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento mediante l'apposizione della propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

- di partecipare alla costituzione della “Società Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l.”, finalizzata alla creazione di un centro di formazione di nuove professionalità e realizzazione di nuovi prodotti informatici;
- di approvare lo schema di statuto della costituenda Società, allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante;
- di approvare l'allegato schema di avviso pubblico per la scelta di uno o più soci di minoranza;
- di incaricare il dott. Vittorio ALTIERO Notaio in Sulmona della redazione dell'atto costitutivo, dell'omologa e della registrazione, le cui spese sono ad esclusivo carico dei soci, in proporzione alla quota sottoscritta;
- di dare atto che con successiva deliberazione verranno assunte le opportune determinazioni conseguenti all'esito della procedura di evidenza pubblica e degli altri adempimenti conseguenti;
- di dare atto, altresì, che con apposita determinazione dirigenziale si disporrà il versamento dell'importo occorrente per la sot-

toscrizione della quota di pertinenza regionale, per l'ammontare di Euro 153.000,00;

- di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione di uno o più soci di minoranza, sul BURA, sul sito della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)) e la diffusione per estratto sui maggiori quotidiani;
- di inviare copia del presente provvedimento al *BURA* per la pubblicazione.

## STATUTO

CENTRO ALTA FORMAZIONE  
VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO  
*Società consortile a responsabilità limitata*

### TITOLO I

#### **Denominazione - Sede - Durata Scopo e Oggetto sociale**

##### Art. 1

#### **Denominazione**

È costituita ai sensi dell'art. 2615ter c.c. una società consortile a r.l. denominata “Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l.”.

##### Art. 2

#### **Sede**

La Società ha sede legale in Sulmona (AQ) Via .....

Potranno essere istituite sedi secondarie e dipendenze, agenzie e rappresentanze, all'interno del territorio compreso nell'area Valle Peligna - Alto Sangro.

##### Art. 3

#### **Durata**

La durata della società è stabilita fino al

31.12.2010 e può essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza ai sensi di legge.

#### Art. 4

### Scopo e Oggetto sociale

La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

La società ha finalità consortile e si propone di svolgere le attività e i servizi utili a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e a trasferire sul territorio dell'area Valle Peligna-Alto Sangro le conoscenze e le capacità operative avanzate per le nuove esigenze del mercato del lavoro secondo le necessità derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi. In particolare si propone di realizzare uno spazio per l'individuazione, la progettazione e la sperimentazione di nuove professionalità per combattere la disoccupazione.

La società è costituita in via prioritaria per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 24 comma 1 della L.R.A. 10.05.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

A tal fine la società potrà svolgere ogni attività idonea al raggiungimento degli scopi predetti, ed in particolare:

- la formazione di personale specialistico competente nella gestione diretta di piattaforme e sistemi locali e centrali attraverso l'organizzazione di a) Master di 1° e 2° livello in tecnologia dell'informazione; b) Corsi base e avanzati per progettista di reti, sistemista Windows o Unix/Linux;
- la creazione di nuove figure professionali quali:
  - Web designer
  - Editori, designer e project manager multimediali
  - Communication network designer
  - Sviluppatore specializzato (html, hml, asp);

- la predisposizione di infrastrutture e strumenti di software attraverso l'erogazione di servizi, forniti da "Application Service Providers (ASP)" e precisamente servizi web-based base, cioè larga banda, e-mail, hoting, Housing, e-commerce, CRM (Customer Relationship Management), ERP (Entreprise Resource Planning).

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali.

La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, università, enti o associazioni. Potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

## TITOLO II

### Soci

#### Art. 5

### Requisiti

Possono essere soci della società consortile Società, Enti Pubblici, Società Consortili, Consorzi, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente associativo che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi statutari.

#### Art. 6

### Obblighi

I soci si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Ciascun socio si impegna a collaborare al conseguimento degli scopi consortili met-

tendo a disposizioni le proprie conoscenze tecniche, capacità professionali e mezzi necessari.

Art. 7

**Domicilio Legale**

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto intercorrente tra gli stessi e la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8

**Recesso ed Esclusione**

È concessa al socio la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto sociale rispetto alla scadenza.

Il socio che intende recedere dovrà darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata giustificandone il motivo. È comunque fatto salvo il recesso per giusta causa.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione e può avere luogo per il compimento di atti che costituiscono grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni degli organi della società consortile o il fatto di non essere più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione delle delibere assembleari al socio escluso.

Tale deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. ... del presente statuto.

TITOLO III

**Capitale e Patrimonio sociale**

Art. 9

**Capitale sociale**

Il Capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ogni quota è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci per ogni Euro.

Art. 10

**Cessione delle quote e diritto di prelazione**

Le quote sociali non sono trasferibili a terzi o sottoponibili a vincoli di sorta senza unanime deliberazione dell'assemblea dei soci, acquisito il parere favorevole della Giunta regionale dell'Abruzzo ed astenutosi l'interessato.

Nel caso di trasferimento della proprietà o di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione in proporzione delle quote di ciascuno di essi possedute.

Chi intende cedere tutto o parte della propria quota dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. agli altri soci indicando il nome dell'acquirente, il prezzo richiesto ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

I soci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione dovranno manifestare per iscritto la loro eventuale volontà di rendersi acquirenti delle quote oggetto di vendita.

In caso di contemporaneo esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di soci, le quote saranno ripartite in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio.

## Art. 11

**Esercizio sociale - Bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

## TITOLO IV

**Organi della Società**

## Art. 12

**Organi**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore generale.

## Art. 13

**Assemblea dei soci**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligato tutti i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 14

**Assemblea ordinaria**

In particolare l'Assemblea:

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce i compensi;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne stabilisce i compensi;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sul trasferimento delle quote sociali ai sensi del precedente art. 10;
- stabilisce le direttive generali di azione e dei programmi generali di intervento della società, sulla base della proposta a tal fine formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno del capitale sociale rappresentato dai soci presenti.

## Art. 15

**Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

## Art. 16

**Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche fuori della sede della società purché nel territorio della Regione Abruzzo mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi ai soci al domicilio risultante dal libro soci da almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Assemblea in sede ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio ovvero entro 6 mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

## Art. 17

**Diritto di voto**

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega espressa.

## Art. 18

**Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento, l'assemblea decide tra i soci chi debba presiederla.

L'assemblea nomina un segretario.

Compete al Presidente dell'assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione della stessa, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità di votazione e la proclamazione dei risultati. Il Presidente nell'assemblea straordinaria è assistito da un notaio. In questo caso non ha luogo la nomina del segretario.

## Art. 19

**Consiglio di amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri fino ad un massimo di sette, compreso il Presidente.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci in sede ordinaria, di cui almeno 2 (due) su designazione della Regione Abruzzo.

La maggioranza assoluta degli amministratori è nominata su designazione degli enti pubblici.

Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili e possono essere revocati anche prima della scadenza, dall'assemblea con votazione motivata e con la maggioranza di 2/3 del capitale sociale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con apposita deliberazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza ad opera del Collegio Sindacale l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

## Art. 20

**Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società che non siano per legge o per statuto espressamente riservate alla competenza dell'assemblea dei soci.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- proporre le direttive generali di azione e di programmi generali di intervento della società all'assemblea ordinaria;
- nominare il Comitato Scientifico e il Direttore generale;
- sottoporre il parere non vincolante del Comitato Scientifico una relazione annuale sull'attività scientifica svolta ed i piani di attività annuali e pluriennali.

## Art. 21

**Convocazione Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero quando questo non sia stato ancora nominato dal suo membro più anziano anche fuori dalla sede della società purché nel territorio della Regione Abruzzo, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni e nei casi di urgenza con telegramma o e-mail almeno 24 ore prima della riunione al domicilio di ciascun consigliere e al Direttore tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Direttore.

Nell'avviso devono essere indicati, il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute

dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice Presidente, o in caso di sua assenza dal consigliere presente più anziano di età.

Compete al Presidente l'accertamento della validità dell'adunanza e delle deliberazioni del Consiglio, la direzione della discussione e la determinazione della modalità di direzione.

## Art. 22

**Delibera del Consiglio di Amministrazione - Maggioranza**

Il Consiglio delibera validamente in presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità del voto prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale da un segretario e sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e portato all'approvazione della riunione successiva.

## Art. 23

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il vice Presidente sono nominati dal Consiglio tra i suoi membri, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e la convocazione dell'Assemblea.

## Art. 24

**Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Il Presidente del Collegio Sindacale ed un sin-

daco supplente sono nominati dalla Regione Abruzzo, mentre gli altri membri effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 25

##### **Comitato scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato scientifico composto da 5 (cinque) membri di riconosciuta riqualificazione nell'ambito della comunità scientifica regionale e nazionale.

I suoi membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed il suo compito è formulare indicazioni sulle linee di attività della società nonché suggerimenti per la conduzione scientifica delle stesse, formulare pareri, valutazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea sulle linee generali della politica scientifica della società, sulle priorità d'azione, sui progetti avviati e sui loro risultati sotto il profilo scientifico, sulla base dei rapporti sull'attività della società e dei piani di attività predisposti dagli organi di gestione.

Il Presidente del Comitato Scientifico è scelto dal Comitato tra i suoi membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Competono al Presidente del Comitato Scientifico oltre alla convocazione, l'accertamento della validità della riunione e della delibera del Comitato, la direzione della discussione e la determinazione delle modalità delle votazioni.

#### Art. 26

##### **Convocazione e verbali del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente ovvero quando questo non sia stato

ancora nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società purché nel territorio della Regione Abruzzo con lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della data firmata per la riunione e nei casi di urgenza con telegramma, o e-mail almeno 24 ore prima della riunione al domicilio di ciascun membro.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

Alle sedute del Comitato Scientifico possono intervenire il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri con facoltà di intervento nella discussione ma senza diritto di voto.

Il Presidente del Comitato Scientifico e il segretario nominato dal Comitato sottoscriverà i verbali delle adunanze del Comitato.

#### Art. 27

##### **Direttore Generale**

Il Direttore generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

È eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Direttore partecipa con funzioni consultive senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato Scientifico.

Gestisce gli affari correnti con gli eventuali limiti che il Consiglio di Amministrazione decide di stabilire ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci preventivi e consultivi della società;

- esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria, su ogni argomento a lui sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- dirige il personale della Società, è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione della gestione economica e finanziaria della società.

## TITOLO V Scioglimento e liquidazione

### Art. 28 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2484 cc (da controllare).

In caso di scioglimento della società l'assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri e i compensi.

Il patrimonio sociale residuo ottenuto previo pagamento di tutte le passività e del rimborso delle quote di partecipazione al valore nominale, sarà devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopo consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelle della società o comunque devoluti a scopi di pubblica utilità con particolare riferimento alla formazione professionale.

## TITOLO VI Disposizione finale

### Art. 29 Regolamento interno

L'attuazione del presente statuto e quanto necessario ad assicurare il migliore funziona-

mento della società potrà essere disciplinato da apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

### Art. 30 Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede della società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e il suo giudizio sarà inappellabile salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17/01/03 n. 5.

### Art. 31 Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigente in materia.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE

**Avviso pubblico per la scelta di uno o più soci di minoranza per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata "CENTRO ALTA FORMAZIONE VALLE PELIGNA-ALTO SANGRO" avente ad oggetto quanto previsto dall'art. 24 della L.R. del 10 Maggio 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002).**

## 1 Oggetto dell'avviso pubblico

La Regione Abruzzo intende effettuare una procedura negoziata ai fini della scelta di uno o più soci di minoranza per la costituzione della Società "Centro Alfa Formazione Valle Peligna - Alto Sangro s.c. a r.l." per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 24, comma 1, della L.R. n. )/2002 (legge finanziaria 2002).

## 2 Oggetto della società

La Società ha finalità consortile e si propone di svolgere le attività e i servizi utili a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e a trasferire sul territorio dell'Area Valle Peligna-Alto Sangro le conoscenze e le capacità operative avanzate per le nuove esigenze del mercato del lavoro secondo le necessità derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi. In particolare si propone di realizzare uno spazio per l'individuazione, la progettazione e la sperimentazione di nuove professionalità per combattere la disoccupazione.

A tal fine la Società potrà svolgere ogni attività idonea al raggiungimento degli scopi predetti, ed in particolare:

- la formazione di personale specialistico competente nella gestione diretta di piattaforme e sistemi locali e centrali attraverso l'organizzazione di master di 1° e 2° livello in tecnologia dell'informazione e di corsi base e avanzati per progettista di reti, sistemista Windows o Unix/Linux;
- la creazione di nuove figure professionali quali:
  - Web designer
  - Editori, designer e project manager multimediali
  - Communication network designer
  - Sviluppatore specializzato (html, hml, asp);
- la predisposizione di infrastrutture tecnologiche e strumenti di software attraverso

l'erogazione di servizi, forniti da "Application Service Providers (ASP)" e precisamente servizi web-based base, cioè larga banda, e-mail, hosting, Housing, e-commerce, CRM (Customer relationship Management) ERP (Enterprise Resource Planning).

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, università, enti o associazioni.

Potrà anche partecipare ad altre imprese o società avente oggetto affine o connesso al proprio.

## 3 Sede della Società e luogo di esecuzione delle attività

La sede della Società è in Sulmona Via ... ed il luogo di esecuzione delle prestazioni della società stessa è l'intero territorio regionale.

## 4 Capitale sociale e quota di minoranza offerta

La società ha un capitale sociale pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

La quota di partecipazione dei soci privati è fissata in Euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00).

## 5 Organizzazione e funzionamento della società

L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolati dallo Statuto.

Lo Statuto della costituenda Società può essere visionato presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comu-

nitare, Rapporti esterni, in L'Aquila, Piazza S. Silvestro, dai soggetti interessati, anche a mezzo di persone delegate dal loro legale rappresentante.

I soggetti interessati possono, inoltre, richiedere alla predetta Direzione copia dello Statuto; è escluso l'invio dello Statuto per posta o qualsiasi altro mezzo.

## **6 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione - Requisiti**

La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata da Società, Consorzi, Società consortili, Fondazioni, Associazioni, Enti pubblici e privati ed ogni altro ente associativo che abbia svolto o svolga attività connesse agli scopi statutari.

I requisiti per la presentazione della domanda sono:

- a) attività, anche se non in via esclusiva, inerente funzioni analoghe a quelle previste dall'art. 4 dello Statuto;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o cessione di attività o in altre procedure concorsuali, non avere presentato domanda di concordato preventivo, non essersi verificati a loro carico procedimenti relativi ad una delle situazioni predette nell'ultimo quinquennio (o dalla loro costituzione se successiva);
- c) entità delle risorse finanziarie proporzionata all'attività da realizzare;
- d) esperienza acquisita negli ultimi 3 anni nei settori di intervento previsti dallo scopo sociale.

I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del presente avviso e risultare da una dichiarazione allegata alla domanda resa dai legali rappresentanti dei soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 sotto la loro responsabilità penale per il caso di false dichiarazioni.

I soggetti interessati devono nella domanda di partecipazione, dichiarare di aver preso visione dello Statuto che regolerà il funzionamento della Società e di accettarlo incondizionatamente.

## **7 Domanda di partecipazione**

I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata sono invitati a manifestare il proprio interesse mediante la presentazione di una domanda di partecipazione alla selezione dei soci di minoranza, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di poteri di rappresentanza, munita delle dichiarazioni di cui al punto 6).

## **8 Termine per la presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno mese anno ore 12.00 alla sede della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni, Piazza S. Silvestro - L'Aquila in busta chiusa e sigillata contenente la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la scelta di uno o più soci di minoranza nella Società consortile "Centro Alfa Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l." a mezzo raccomandata A.R. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Nel plico dovranno essere contenuti a pena di inammissibilità i seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva contenente le dichiarazioni di cui al punto 6) del presente avviso;
- copia del documento di identità dei soggetti che sottoscrivono la domanda e la dichiarazione sostitutiva;
- copia dello Statuto del soggetto richiedente;

– certificato della Camera di Commercio in originale con la data non anteriore dal quale risulti che l'impresa offerente non si trova in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o in qualsiasi altra situazione equivalente che non abbia presentato domanda di concordato e non si siano verificati a suo carico procedimenti relativi ad una delle situazioni predette nell'ultimo quinquennio.

L'accertamento di dichiarazioni false, mendaci o reticenti comporterà l'automatica esclusione dalla selezione oltre a comportare le responsabilità civili e penali previste dalla legge.

### **9 Inderogabilità delle norme e dei termini dell'avviso pubblico**

Le condizioni, i termini e ogni altra prescrizione contenuta nel presente avviso sono tassativi e la loro inosservanza, ovvero il ritardo nel recapito della domanda, comporta l'esclusione dalla procedura. Non sono ammesse rettifiche, integrazioni o regolarizzazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione.

La Commissione dovrà escludere la domanda in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richieste obbligatoriamente.

### **10 Esame delle domande a scelta di soci di minoranza**

Le domande di partecipazione alla procedura negoziata saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata, la quale valuterà le domande e tra queste selezionerà i soggetti aventi i requisiti che diventeranno soci di minoranza, stabilendo la relativa quota di partecipazione.

### **11 Criteri di aggiudicazione**

La Commissione nel valutare le domande

pervenute attribuirà i relativi punteggi sulla base dei seguenti elementi in ordine decrescente di importanza:

- a) valore della quota che si intende sottoscrivere con un massimo di 35 punti;
- b) analogia di funzioni a quelle previste dall'art. 4 dello Statuto inerente l'oggetto sociale con un massimo di 25 punti;
- c) entità delle risorse finanziarie in relazione all'attività oggetto della società con un massimo di 15 punti;
- d) esperienza acquisita nel settore di intervento previsto dallo scopo sociale negli ultimi tre anni con un massimo di 10 punti;
- e) interrelazione economica, tecnica, logistica con altri insediamenti nella stessa area oggetto di interventi della società con un massimo di 10 punti;
- f) piano occupazionale e tecniche progettuali con un massimo di 5 punti.

La Regione si riserva la facoltà di non provvedere ad aggiudicare nel caso in cui le domande proposte vengano ritenute dalla Commissione non soddisfacenti o non conformi a quanto richiesto.

È inoltre facoltà della Regione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché questa sia preventivamente dichiarata favorevole dalla Commissione giudicatrice.

### **12 Graduatoria**

Al termine della selezione la Commissione procederà a formulare la graduatoria finale delle candidature e a definire l'attribuzione della relativa quota di partecipazione sulla base dei criteri individuati di cui al punto 11.

La Regione comunica agli interessati la graduatoria con raccomandata a/r, stabilendo il perentorio termine entro cui verrà stipulato l'atto costitutivo della Società, con l'indicazione dell'Istituto Bancario presso il quale procedere al versamento del 25% della quota capitale sottoscritta.

### 13 Stipula atto costitutivo

La Regione ha individuato quale notaio incarico della stipula dell'atto costitutivo della Società Consortile a Responsabilità limitata il Dott..... con studio in .....

Le spese per la costituzione della società ivi comprese quelle relative all'omologazione e registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto sono ad esclusivo carico dei soci, ad esclusione della Regione, in proporzione alla quota sottoscritta.

### 14 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - Codice della Privacy.

In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura non verranno né comunicati né diffusi.

### 15 Responsabile del procedimento

Per tutte le richieste di chiarimenti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso possono rivolgersi al responsabile del procedimento Avv. Carlo Massacesi telefono 0862 364221-364220-364256 e-mail carlo.massacesi@regione.abruzzo.it.

### 16 Pubblicazione

La copia integrale del presente bando verrà pubblicato nel B.U.R.A. ed inserito sul sito della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 30.04.2004, n. 300:

**LL.RR. 72/98 e 11/99 - Conferimento di funzioni alle Province in materia di "Viabilità" - Individuazione e ripartizione tra la Regione Abruzzo e le Province**

**dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di "Viabilità" di cui alla L.R. 11/99, art. 67, comma 2, lett. b).**

*Omissis*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 11/99 che, all'art. 67 dispone, tra l'altro, il conferimento di funzioni alle Province in materia di "Viabilità";

Visto, in particolare, l'art. 67, comma 2, lett. b), concernente il conferimento di funzioni alle Province in materia di "Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali";

Premesso che occorre individuare e ripartire, tra le Province, i beni e le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia, ai sensi della L.R. 72/98, Tit. III e Tit. IV e V e della L.R. 11/99, art. 4;

Sentita la Conferenza permanente Regione/EE.LL. e preso atto dei contenuti e del parere favorevole espresso nel verbale della riunione tenutasi in data 29/03/04, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 11/99 e della L.R. 21/96 e successive mod. ed integr.;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali e Controlli", ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso, ai sensi della L.R. 77/99, art. 23, comma 1, lett. f);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Per quanto riferito in premessa:

- 1) di recepire integralmente il contenuto del verbale della riunione della Conferenza permanente Regione/EE.LL., tenutasi in data 29/03/04, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), con riferimento al conferimento di funzioni alle Province, in materia di “Viabilità – *Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali*” di cui all’art. 67, comma 2, lett. b), della L.R. 11/99;
- 2) che non possono essere assegnate alle Province “risorse umane” non solo per carenza di personale nella struttura attualmente competente in materia, ma in quanto la Regione ha già provveduto a trasferire risorse finanziarie alle Province a compensazione delle risorse umane non trasferite dall’ANAS a seguito di conferimento di funzioni in materia di “Viabilità”;
- 3) che le “risorse finanziarie e strumentali” sono quelle già trasferite alle Province o in corso di trasferimento, in attuazione del D.Lgs. 112/98, DD.P.C.M. attuativi e

L.R. 11/99;

- 4) che, per quanto concerne le “risorse organizzative”, la Direzione regionale “Trasporti” fornirà la collaborazione necessaria alle Province per il miglior espletamento delle funzioni conferite in materia di “Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali”, trasferendo ad esse tutte le pratiche esistenti agli atti del Servizio competente in materia;
- 5) che l’esercizio effettivo delle funzioni da parte delle Province decorrerà a far data dalla notifica del presente provvedimento alle stesse;
- 6) che, su richiesta della Regione e delle Province, potranno essere stabiliti, in sede di Conferenza permanente Regione/EE.LL., correttivi ed eventuali rettifiche tecniche al presente provvedimento per la correzione di errori materiali e per eventuali integrazioni e/o mod.;
- 7) che il presente provvedimento venga notificato alle Province interessate, alla Direzione “Trasporti” e alla Direzione “Programmazione, Risorse umane, finanziarie e strumentali”, e venga pubblicato sul B.U.R.A.

**CONFERENZA PERMANENTE REGIONE EE.LL.**  
**SEDUTA 29.03.2004**

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno duemilaquattro, alle ore 9.30, presso la sede della Scuola di Polizia Locale della G.R., piano terra via Raffaello, 137, Pescara, si è riunita la Conferenza Permanente Regione/Enti Locali, convocata dal Componente la G.R. e VicePresidente della Conferenza A. PROSPERO con nota 1256 del 22 marzo 2004, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Disegno di legge regionale "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati".
- T.U. sulle espropriazioni D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m. e i., art. 41 istituzione commissioni provinciali.
- L.R. 143/1997 "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi".
- LL.RR. 72/98 e 11/99 – anno 2004 – Esame delle proposte dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e dell'U.P.A. sulla definizione delle funzioni da conferire alle Province in assenza di trasferimento di risorse umane
- L.R. 11/1999 – Conferimento di compiti e funzioni alle Province relativi alla classificazione e declassificazione delle strade comunali.
- Piano per il triennio 2004-2006 Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale
- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta:

Rag. A. PROSPERO

Vice Presidente della Conferenza e Componente della G.R.

Dott. F. SCIARRETTA

Componente G.R.

Dott. A. LUCREZI

Presidente UNCEM

Dott. F. MONTEPARA

Delegato ANCI e Sindaco Orsogna

Dott. F. GRAZIOSI

Rappresentante Presidente UPA

Dott. P. BOZZI

Dirigente Provincia di Chieti

Ing. DI MARCO

Sindaco di Fossa

Ing. F. VISIONE

Delegato Rappresentante C.M. Prov. AQ

Partecipano, inoltre alla seduta, la Dott.ssa M.A.D'ANTONIO, Direttore Regionale dell'Area "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli", il Dott. G. GIULIANO, il Dott. POTENA e la Dott.ssa DI MARZIO, rispettivamente Direttore regionale, Dirigente e Funzionario della Direzione "Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca", Il Dott. NICOLETTI, il Dott. BUSSOLOTI, il Dott. VITELLI e la Dott.ssa MANCINI, rispettivamente Dirigente e Funzionari della Direzione "OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale – Aree Urbane – Ciclo Idrico Integrato – Reti Tecnologiche – Protezione Civile", l'Ing. BAGAGLI e l'Ing. PIPINO Dirigenti della Direzione "Trasporti e Mobilità – Viabilità – Demanio e Catasto Stradale – Sicurezza Stradale", il Dott. ORSINI Dirigente della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale", Dott.ssa MARIANI, Segretaria C.M. "Penne", il Dott. PIZZONE, Segretario C.M. "Caramanico", il Rag. R. DE CAMILLIS dipendente della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" la dott.ssa E. DI STEFANO responsabile dell'Ufficio "Rapporti Istituzioni pubbliche Locali e Nucleo di monitoraggio Assistenza e Coordinamento per lo Sportello Unico di cui al 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni" ed il Dott. V. PALLINI, responsabile dell'Ufficio "Riforme Istituzionali e Federalismo amministrativo, Segreteria della Conferenza Regione -Enti Locali ed attività connesse" che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

... omissis ...

Il Componente la G.R. invita l'Ing. BAGAGLI ad illustrare il 5° punto all'o.d.g. concernente "L.R. 11/99 Conferimento di compiti e funzioni alle Province relativi alla classificazione e declassificazione delle strade comunali".

L'Ing. BAGAGLI illustra l'argomento relativo al conferimento di compiti e funzioni alle Province inerenti alla classificazione e declassificazione delle strade comunali di cui all'art. 67, 2° comma, lett. b) della L.R. 11/99. Ricorda ai presenti che l'argomento era stato più volte trattato dalla Conferenza in precedenti sedute (5 novembre 2002 e 7 aprile 2003) nel corso delle quali è stata invitata la Direzione "Trasporti e Mobilità - Viabilità - Demanio e Catasto Stradale - Sicurezza Stradale" ad effettuare una ricognizione delle strade realizzate dai vari enti, Consorzi di Bonifica e Comunità Montane che sono ancora gestite da detti enti e che devono essere classificate strade comunali. Tale ricognizione è stata effettuata ed è stata consegnata a tutti i presenti ad inizio di seduta. Illustra il contenuto della relazione allegata alla nota a firma del Componente la G.R. Dott. M. AMICONE n. 189 del 17 marzo 2004 (Prot. Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" n. 1225 del 22 marzo 2004), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, e precisa quanto segue in ordine alle funzioni e risorse da conferire:

**funzioni:** sono conferite alle Province le funzioni di cui all'art.67, 2° comma, lett. b) della L.R. 11/99;

**risorse umane:** non vengono assegnate risorse umane sia per carenza di personale nel Servizio regionale attualmente competente, sia in quanto la Regione ha già provveduto a trasferire risorse finanziarie alle Province a compensazione di risorse umane non trasferite dall'ANAS a seguito di conferimento di funzioni in materia di viabilità;

**risorse strumentali:** non vengono trasferite risorse strumentali tenuto conto che non vengono assegnate risorse umane;

**risorse finanziarie:** non vengono trasferite risorse finanziarie in quanto sono già state assegnate dallo Stato alla Regione e da questa trasferite alle Province in attuazione del D.Lgs. 112/98 dei dd.pp.cc.mm. attuativi e della L.R. 11/99.


Il Dott. GRAZIOSI segnala che il patrimonio stradale purtroppo negli ultimi tempi è degradato e, pertanto, occorrono maggiori risorse per la manutenzione.

**La Conferenza esprime il proprio parere favorevole all'unanimità al provvedimento.**

... omissis ...

Alle ore 13.30 il Componente la G.R. PROSPERO dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE

Dott. V. Pallini  


IL VICEPRESIDENTE DELLA  
CONFERENZA  
d'ordine il DIRETTORE REGIONALE  
M.A. D'Antonio





*Il Componente  
la Giunta Regionale*

Pescara, lì 17.03.2004

Prot. 189/Sgr.

Al Signor Assessore  
con delega al Settore Enti Locali  
Dott. Antonio Prospero  
Pescara

Al Signor Direttore Regionale  
della Direzione Enti Locali  
Riforme Istituzionali  
Pescara

Oggetto: L.R. 03.03.1999 n.11 – Conferimento di compiti e funzioni alle Province, relativi alla classificazione e declassificazione delle strade comunali;

Facendo seguito alla nota prot.572/Segr del 16 ottobre 2002, rimasta a tutt'oggi inevasa, con la presente si sollecita la predisposizione della Delibera di Giunta Regionale che determini la data di decorrenza dell'esercizio delle sopradette funzioni da parte delle Province, previa approvazione in sede di Conferenza Regione- Enti Locali.

All'uopo si rimette in allegato l'esito del monitoraggio effettuato in base a quanto espressamente stabilito nel verbale del 5.12.2002 della prefata Conferenza, dal quale si evince l'esiguo numero delle pratiche interessate dai provvedimenti in argomento.

Si segnala, inoltre, che circa la classificazione di strade da vicinali a comunali e viceversa, l'Ufficio Viabilità del Settore Trasporti ritiene che non si renda necessario un provvedimento di classificazione da parte del Presidente della Regione, in quanto la vicinalità di una strada non costituisce, ai fini del Codice, categoria distinta rispetto alla strada comunale, pertanto autonomamente soggetta a classificazione rispetto a quest'ultima.

Per tale motivo, all'esito di quanto premesso, sarebbe inopportuno ogni ulteriore ritardo.

In attesa, distinti saluti.

Il Componente la Giunta  
Dott. *Mario Amicone*

Assessorato Trasporti, Viabilità, Catasto, Demanio e Sicurezza Stradale  
Viale Bovio n. 425 – 65124 Pescara  
Tel. (085) 7672432/33/34/35 Fax (085) 7672097



## GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,  
VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO STRADALE,  
SICUREZZA STRADALE*****Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale***

Pescara, li 17.03.04

Oggetto: L.R. 11/99-art:67 comma , lettera B.

Come noto in sede di Conferenza Permanente Regione EBLL., nel corso della seduta del 5 novembre 2002, è emersa la problematica di individuare le risorse strumentali, finanziarie ed umane al fine di definire il concreto passaggio alle Province delle funzioni in oggetto consistenti nella classificazione delle strade nella categoria delle strade "comunali".

In relazione alla richiesta ricognizione delle strade realizzate dai vari enti, tra i quali i consorzi di bonifica e le comunità montane che dovrebbero essere oggetto di classificazione si significa quanto segue.

La procedura amministrativa di attribuzione della classificazione in argomento non potrebbe essere attivata nel caso riguardante le strade consortili di bonifica o montane; detto assunto si basa sulle considerazioni che seguono.

Il Codice della Strada assimila le strade poderali o di bonifica alle strade vicinali e quest'ultime vengono classificate fra le comunali.

Circa la declassificazione di strade da vicinali a comunali e viceversa, questo ufficio ritiene che non si renda necessario un provvedimento di classificazione da parte del Presidente della Regione, e quindi in futuro alle Province, in quanto la vicinalità di una strada non costituisce, ai fini del Codice, categoria distinta rispetto alla strada comunale, pertanto autonomamente soggetta a classificazione rispetto a quest'ultima.

Il comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs n. 285/92, nell'elencare tassativamente i tipi di strade classificabili ai fini amministrativi, non pone sotto una autonoma lettera le strade vicinali, di bonifica o poderali, ma le ricomprende nella più vasta categoria delle comunali assimilandole ad esse nella disciplina; del resto non può essere diversamente in quanto corrispondendo le diverse classi amministrative di strade ad altrettanti Enti proprietari delle stesse, le strade vicinali e di bonifica, in virtù della suddetta comunanza di disciplina con le comunali hanno quale ente proprietario lo stesso comune e pertanto potranno piuttosto essere considerate una sottocategoria di queste.

Per quanto detto, il passaggio da vicinale o consortile a comunale di una strada o viceversa, non può considerarsi alla stregua di una "declassificazione" ai sensi del comma 9, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, in quanto i suoi effetti restano circoscritti nell'ambito della medesima categoria e pertanto il relativo provvedimento di acquisizione al patrimonio rientra nell'esclusiva competenza del comune stesso.

A parte le argomentazioni di cui sopra, che renderebbero superflua la ricognizione delle pratiche da censire, si rappresenta che con proprio foglio del 26.11.2002 prot. n° 7785 si è provveduto a richiedere ai Consorzi di Bonifica ed alle Comunità Montane l'elenco delle strade ancora gestite e amministrate da questi Enti.

Il Consorzio di Bonifica Nord-Bacino del Tronto-Tordino e Vomano ha segnalato con nota prot. n°3994 del 5.12.2002 di avere in carico n°42 tratta di strade delle quali 15 ricadono all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso che non ha espresso interesse ad acquisirle.

La Comunità Montana Alto Vastese Zona U ha segnalato n° 4 tratti di strade interessati alla eventuale classificazione.

La Comunità Montana Medio Vastese Zona T ha segnalato che non gestisce all'attualità alcuna strada.

La Comunità Montana Val Sangro Zona "S" ha segnalato n° 1 tratto di strada interessata alla eventuale classificazione.

La Comunità Montana della Maielletta "Zona P" di Pennapiedimonte ha segnalato che tutte le strade realizzate dalla Comunità sono state riconsegnate ai rispettivi Comuni competenti per territorio.

La Comunità Montana Medio Sangro-Zona R- di Quadri ha segnalato che non gestisce all'attualità alcuna strada.


La Comunità Montana Altosangro e Altopiano Cinquemiglia di Castel Di Sangro ha segnalato che non gestisce all'attualità alcuna strada.

La Comunità Montana della Maiella e del Morrone di Caramanico ha segnalato che non gestisce all'attualità alcuna strada.

La Comunità Montana Sirentina-Zona C- di Secinaro ha segnalato che non gestisce all'attualità alcuna strada.

Dal predetto contesto emerge l'esiguità dell'ipotizzato gravame di lavoro per quanto attiene le strade consortili, fermo restando che non è possibile aprioristicamente quantificare la nascita di nuove strade in ambito comunale che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 6, lettera D del D.Lgs. 285/1992 e che pertanto andranno annoverate nella prima categoria di classifica.

Il Dirigente del Servizio  
Ing. E. Bagagli



## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 30.04.2004, n. 302:

**L.R. 143/97 e successive modifiche ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio finanziario e/o servizi.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 267/00 contenente il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Vista la L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni";

Tenuto conto che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 9 - comma 3° - della L.R. 143/97 disciplina, con atto di Giunta Regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni;

Preso atto che in data 15/03/2004 si è tenuta in Pescara una riunione, convocata presso la Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli", con i rappresentanti dell'ANCI, e dell'UNCEM, che hanno formulato alla Conferenza permanente Regione/EE.LL. proposte e suggerimenti circa i "criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni per l'esercizio di funzioni e/o servizi";

Preso atto che in data 29/03/2004 si è tenuta in Pescara una riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali che

ha espresso, altresì, il proprio parere in ordine al contenuto della riunione del 15/03/2004 e stralcio del verbale della riunione medesima è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato "3");

Considerato che la Giunta Regionale, nel prendere atto delle proposte emerse dalle riunioni con ANCI ed UNCEM del 15/03/2004, nonché di quanto precisato in sede di Conferenza Permanente Regione/Enti Locali del 29/03/2004, ritiene di approvare i nuovi criteri e le nuove modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni di Comuni, ravvisando la necessità di ribadire quanto segue:

- 1) sono incentivate anche le Unioni costituite all'interno di Unioni già esistenti, purché raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97, in quanto è convincimento della Giunta Regionale che le Unioni siano funzionali al raggiungimento di un governo locale più efficace e moderno, che può avvalersi di una azione amministrativa efficiente ed economica, anche attraverso una gestione di funzioni e/o servizi presenti sul territorio in maniera diffusa ed ispirati alla realizzazione di economie di scala; sono invece escluse dai benefici finanziari del presente provvedimento l'esercizio di funzioni e/o servizi realizzati attraverso le forme associative, in quanto non assicurano una presenza duratura sul territorio tale da realizzare un impiego ottimale delle risorse;
- 2) non saranno incentivati, ai fini dell'ammissione alla contribuzione regionale, quei servizi e/o funzioni delegate all'Unione, il cui effettivo svolgimento e/o esercizio viene realizzato da un altro soggetto appositamente costituito (Consorzio, Società, Istituzione, ecc.); la Giunta

Regionale, infatti, intende favorire un processo di consolidamento dell'Unione come soggetto istituzionale che sia in grado, autonomamente, di dare risposte concrete e dirette in quella importante attività dell'azienda pubblica che è la gestione dei servizi;

Ritenuto, altresì, che la Giunta Regionale ha come obiettivo prioritario quello di incentivare e promuovere lo sviluppo delle zone interne e montane, si conferma, anche per l'anno 2004, la ripartizione delle risorse, al netto delle somme da destinare alla contribuzione straordinaria, da attribuire alle Unioni di Comuni montani nella misura dell'85% delle disponibilità finanziarie previste dal Cap. 011464 della spesa del Bilancio di previsione 2004, e alle Unioni di Comuni non montani nella misura del 15%;

Che, conseguentemente, va revocata la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 09/08/2003, con la quale la Giunta Regionale aveva definito criteri e modalità relativi alla precedente annualità;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Per quanto riferito in premessa:

A) di revocare la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 9/8/2003, con la quale furono individuati i criteri e le modalità per la concessione di contributi

alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni, per l'esercizio di funzioni e/o servizi nella precedente annualità;

B) di approvare, con riferimento alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani e non montani che raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti criteri e modalità:

1) *Soggetti richiedenti*

Sono abilitati a chiedere la concessione di contributi le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani, comprese le Unioni costituite all'interno di Unioni già esistenti, che raggiungano la soglia minima dei 5.000 abitanti residenti, ai sensi delle disposizioni previste dalla L.R. 143/97 e succ. mod. ed integraz..

2) *Tipologia dei contributi*

I contributi concedibili sono straordinari e ordinari. L'assegnazione dei contributi straordinari ha precedenza su quelli ordinari.

a) Contributi straordinari "una-tantum"

Sono contributi assegnati esclusivamente alle Unioni di nuova costituzione che non abbiano già usufruito del medesimo contributo.

L'ammontare del contributo straordinario è pari a:

- Euro 7.000,00 per ogni Comune facente parte delle UNIONI fino a 10.000 abitanti;

- Euro 11.000,00 per ogni Comune facente parte delle UNIONI da 10.001 a 20.000 abitanti;

- Euro 7.000,00 per ogni Comune facente parte delle UNIONI oltre 20.001 abitanti.

Il numero di abitanti residenti è desunto dai dati del censimento ISTAT dell'anno 2001.

La domanda va prodotta secondo lo schema di cui all'Allegato "1" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

b) Contributi ordinari

Sono contributi assegnati alle Unioni che abbiano effettivamente e direttamente svolto, nel corso del 2004, minimo 3 servizi e/o funzioni per un periodo di almeno 3 mesi precedente la data di trasmissione della domanda.

I servizi e/o funzioni devono essere quelli tassativamente inclusi nell'elenco riportato dall'Allegato "B" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Non saranno prese in considerazione i servizi e/o le funzioni svolte da Consorzi, Società, Istituzioni, ovvero altri soggetti appositamente costituiti, che non siano Unioni.

Alla domanda, che va prodotta esclusivamente secondo lo schema indicato nell'Allegato "2" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), dovranno essere allegate le schede dei singoli servizi e/o funzioni, descritte con le modalità indicate dall'Allegato "A" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

Le schede dovranno evidenziare:

- l'esatta individuazione del servizio e/o funzione, tassativamente elencati nell'allegato "B" alla presente deliberazione;
- una descrizione sintetica della attività svolta;
- la data di attivazione del servizio e/o della funzione ed eventuale data

di cessazione, effettivamente e direttamente svolti dalle Unioni;

- l'elenco dei Comuni che hanno delegato all'Unione il servizio e/o la funzione nella sua complessità, con gli estremi dei rispettivi atti di delega a favore dell'Unione
- le risorse finanziarie impegnate ed eventualmente già liquidate.

3) *Riparto dei contributi*

L'importo complessivo dei contributi da assegnare (ordinari e straordinari) corrisponde alla somma stanziata sul Cap. 011464 relativo a "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni, di cui alla L.R. 143/97" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo in corso di approvazione. Con riferimento ad eventuali ulteriori somme stanziate in aumento sul Cap. 11464 della spesa del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004, a seguito di legge di variazione del Bilancio 2004, le stesse saranno ripartite, proporzionalmente, ai soggetti già individuati come beneficiari dei contributi ordinari come definiti dalla determina dirigenziale di attuazione della presente deliberazione.

L'importo dei contributi ordinari sarà ripartito per una quota pari all'85% alle Unioni di Comuni montani, e per una quota pari al 15% alle Unioni di Comuni non montani.

Saranno escluse dall'assegnazione dei contributi ordinari le Unioni che non abbiano svolto direttamente ed effettivamente un minimo di 3 funzioni e/o servizi, e quelle che non abbiano provveduto ad esercitarle per almeno tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Il contributo ordinario è concesso in relazione al numero delle funzioni e/o

servizi effettivamente e direttamente svolti dall'Unione, con esclusione di incarichi professionali, studi di fattibilità e realizzazione di opere pubbliche. Per la gestione di servizi e/o funzioni da parte dell'Unione è necessario dimostrare che i Comuni che fanno parte dell'Unione abbiano delegato la complessità della funzione /o del servizio all'Unione; non è incentivabile una singola attività all'interno dell'esercizio della funzione e/o del servizio (es.: nel caso della funzione "Promozione turistica" occorre che sia stata delegata all'Unione la funzione complessivamente intesa e, pertanto, non sarà incentivabile una singola manifestazione anche se ripetuta annualmente, tipo sagra paesana).

#### 4) *Modalità di assegnazione dei contributi ordinari*

A ciascuna funzione e/o a ciascun servizio erogato a favore di tutti i Comuni componenti l'Unione sarà attribuito un coefficiente pari ad una unità. Qualora la funzione e/o il servizio non sia erogato a tutti i Comuni, tale coefficiente risulterà dalla divisione del numero dei Comuni serviti per il totale dei Comuni componenti l'Unione. Per le Unioni con numerosità superiore a 12, si procede ad una riduzione percentuale del 2,5 per ogni Comune che non ha delegato l'esercizio della funzione e/o servizio all'Unione di appartenenza la somma di tutti i coefficienti costituirà la quota attribuita a ciascuna Unione. (Esempio a): l'Unione X è composta da 10 Comuni. Per il servizio e/o la funzione A che l'unione svolge a favore di 10 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a  $(10/10) = 1$ ; per il servizio e/o la funzione B che l'Unione svolge a favore di 3 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a  $(3/10) = 0,3$ ; per il

servizio e/o la funzione C che l'Unione svolge a favore di 5 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a  $(5/10) = 0,5$ . La quota attribuita all'Unione X sarà così determinata:  $(1+0,3+0,5) = 1,8$ . - Esempio b): l'Unione Y è composta da 14 Comuni - coefficiente pari a  $(14/14) = 1$ ; se svolge un servizio e/o funzione per 11 Comuni subirà una penalizzazione, per la singola contribuzione, pari al 7,5%  $(2,5 \times 3)$  invece che di  $3/14$  (pari a 21,44 %).

La somma complessiva disponibile, da destinare alla contribuzione ordinaria, verrà divisa per la somma delle singole quote di riparto.

Il risultato ottenuto verrà moltiplicato per la quota di riparto appartenente a ciascuna Unione e costituirà l'importo del contributo assegnato alla medesima.

#### 5) *Premialità*

Alle Unioni che hanno aumentato, rispetto all'annualità 2003, il numero dei servizi e/o funzioni gestiti su delega dei Comuni membri, è concessa una premialità, con riferimento al computo del coefficiente relativo alla singola contribuzione. Lo stesso sarà calcolato con una maggiorazione pari al 20%, sul coefficiente definito con le modalità del precedente punto 4).

C) di stabilire che le domande, prodotte esclusivamente in conformità ai modelli allegati, a pena di inammissibilità, dovranno essere inviate, con Raccomandata AR., alla Regione Abruzzo - Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" - Via Raffaello n. 137, 65100 - PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della deliberazione di Giunta Regionale. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione. Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non saran-

no considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della Delibera di G.R. sul B.U.R.A. Le domande dovranno essere prodotte a firma del rappresentante legale dell'Unione;

D) di affidare al Servizio "Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali" della Giunta Regionale il compito di provvede-

re all'istruttoria delle domande relative alle concessioni di contributi alle Unioni, all'impegno delle somme ed alle successive liquidazioni con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente del Servizio;

E) di pubblicare sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo la presente deliberazione. della Regione Abruzzo.

**ALLEGATO "1"**  
SCHEMA DOMANDA  
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo  
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli  
Via Raffaello, 137  
65100 – **P E S C A R A**

**OGGETTO:** Delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. – Programma 2004 –  
**Richiesta contributi straordinari.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Presidente pro-tempore  
della Unione di Comuni \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ e con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti

*C H I E D E*

la concessione di contributi regionali straordinari previsti dagli atti richiamati in oggetto, per essersi  
costituita come Unione di Comuni in data \_\_\_\_\_.

A tal fine dichiara di non aver già usufruito di tale contributo e che fanno parte dell'Unione di nuova  
costituzione i sottoelencati Comuni, con il rispettivo numero di abitanti residenti:


Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate in suo favore siano accreditate presso \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

1 Desunti dall'ultimo censimento ISTAT 2001

N.B. Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla delibera regionale, a pena di inammissibilità delle stesse, dovranno essere inviate, **esclusivamente con Raccomandata AR**, alla Regione Abruzzo - Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" - Via Raffaello n. 137 - 65100 Pescara - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di Giunta Regionale. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.  
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di Giunta Regionale sul BURA.

**ALLEGATO "2"**  
SCHEMA DOMANDA  
CONTRIBUTI ORDINARI

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo  
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli  
Via Raffaello, 137  
65100 - **P E S C A R A**

**OGGETTO:** Delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. – Programma 2004 –  
Richiesta contributi ordinari.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Presidente pro-tempore  
della Unione di Comuni montani \_\_\_\_\_ ovvero della  
Unione di Comuni non montani \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ e con popolazione residente superiore  
a 5.000 abitanti

**C H I E D E**

la concessione di contributi regionali ordinari previsti dagli atti richiamati in oggetto e dichiara di aver effettivamente e direttamente svolto i servizi e/o le funzioni, nell'anno 2004, per un periodo di almeno tre mesi precedente la data di trasmissione della domanda.

A tal fine si trasmettono n. \_\_\_\_\_ schede, redatte secondo il modello di cui all'Allegato "A", e riferite a servizi e/o funzioni **tassativamente** elencati nella tabella di cui all'Allegato "B".

Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate in suo favore siano accreditate presso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

N.B. Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla delibera regionale, a pena di inammissibilità delle stesse, dovranno essere inviate, **esclusivamente con Raccomandata AR**, alla Regione Abruzzo - Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" - Via Raffaello n. 137 - 65100 Pescara - **entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di Giunta Regionale**. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.  
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di Giunta Regionale sul BURA.

**ALLEGATO N° 3****CONFERENZA PERMANENTE REGIONE EE.LL.  
SEDUTA 29.03.2004**

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno duemilaquattro, alle ore 9.30, presso la sede della Scuola di Polizia Locale della G.R., piano terra via Raffaello, 137, Pescara, si è riunita la Conferenza Permanente Regione/Enti Locali, convocata dal Componente la G.R. e VicePresidente della Conferenza A. PROSPERO con nota 1256 del 22 marzo 2004, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Disegno di legge regionale "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati".
- T.U. sulle espropriazioni D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m. e i., art. 41 istituzione commissioni provinciali.
- L.R. 143/1997 "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi".
- LL.RR. 72/98 e 11/99 – anno 2004 – Esame delle proposte dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e dell'U.P.A. sulla definizione delle funzioni da conferire alle Province in assenza di trasferimento di risorse umane
- L.R. 11/1999 – Conferimento di compiti e funzioni alle Province relativi alla classificazione e declassificazione delle strade comunali.
- Piano per il triennio 2004-2006 Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale
- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta:

Rag. A. PROSPERO

Dott. F. SCIARRETTA

Dott. A. LUCREZI

Dott. F. MONTEPARA

Dott. F. GRAZIOSI

Dott. P. BOZZI

Ing. DI MARCO

Ing. F. VISIONE

Vice Presidente della Conferenza e Componente della G.R.

Componente G.R.

Presidente UNCEM

Delegato ANCI e Sindaco Orsogna

Rappresentante Presidente UPA

Dirigente Provincia di Chieti

Sindaco di Fossa

Delegato Rappresentante C.M. Prov. AQ

Partecipano, inoltre alla seduta, la Dott.ssa M.A. D'ANTONIO, Direttore Regionale dell'Area "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli", il Dott. G. GIULIANO, il Dott. POTENA e la Dott.ssa DI MARZIO, rispettivamente Direttore regionale, Dirigente e Funzionario della Direzione "Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca", il Dott. NICOLETTI, il Dott. BUSSOLOTTI, il Dott. VITELLI e la Dott.ssa MANCINI, rispettivamente Dirigente e Funzionari della Direzione "OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale – Aree Urbane – Ciclo Idrico Integrato – Reti Tecnologiche – Protezione Civile", l'Ing. BAGAGLI e l'Ing. PIPINO Dirigenti della Direzione "Trasporti e Mobilità – Viabilità – Demanio e Catasto Stradale – Sicurezza Stradale", il Dott. ORSINI Dirigente della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale", Dott.ssa MARIANI, Segretaria C.M. "Penne", il Dott. PIZZONE, Segretario C.M. "Caramanico", il Rag. R. DE CAMILLIS dipendente della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" la dott.ssa E. DI STEFANO responsabile dell'Ufficio "Rapporti Istituzioni pubbliche Locali e Nucleo di monitoraggio Assistenza e Coordinamento per lo Sportello Unico di cui al 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni" ed il Dott. V. PALLINI, responsabile dell'Ufficio "Riforme Istituzionali e Federalismo".

amministrativo, Segreteria della Conferenza Regione –Enti Locali ed attività connesse” che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

... *omissis* ...

Il Componente la G.R. PROSPERO invita il Dott. POMANTE, dipendente della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" presente alla riunione odierna ad inizio di seduta, ad illustrare l'argomento posto al 3° punto all'o.d.g. attinente alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi alle Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi.

Il Dott. POMANTE comunica che, nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 15 marzo 2004, presso gli Uffici della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCCEM sono stati concordati criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle Unioni. Illustra i contenuti del verbale redatto in quella occasione ponendo particolare rilievo alle novità introdotte per l'annualità 2004:

- Le domande dovranno essere presentate secondo gli schemi predisposti nel corso dell'incontro del 15 marzo 2004;
- Per le Unioni composte da un numero di Comuni superiore a 12, sarà attenuata la decurtazione al momento del calcolo della quota di riparto che non sarà più proporzionale al numero dei Comuni che non hanno delegato l'esercizio del servizio e/o funzione, ma forfettaria con l'attribuzione di una quota pari al 2,5% per ogni Comune dell'Unione;
- Viene prevista una premialità a favore di Unioni che abbiano svolto, rispetto al precedente anno 2003, funzioni e/o servizi in più.

Il Dott. PIZZONE chiede chiarimenti in merito alla mancata concessione di contributi alle Unioni che svolgono funzioni e/o servizi attraverso soggetti giuridici appositamente costituiti quali Consorzi, Società, ecc..


La Dott.ssa MARIANI comunica che la Comunità Montana di "Penne" svolge alcuni servizi e/o funzioni attraverso una Istituzione.

Il Dott. POMANTE chiarisce che tale scelta è in linea con l'istruttoria adottata negli anni precedenti ed è stata condivisa da ANCI ed UNCEM nel corso dell'incontro del 15 marzo 2004.

Il Dott. LUCREZI precisa che con la frase "funzioni e/o servizi direttamente svolti dall'Unione" si intende che la domanda deve essere presentata dall'Unione, ma che sia possibile affidare la gestione anche a società appositamente costituite, secondo le forme di gestione di cui al T.U. 267/2000; inoltre ritiene che i servizi di natura sociale non abbiano valenza economica. Chiede di inserire nell'elenco delle funzioni e/o servizi anche la Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 12.12.2003 n. 26. Con riferimento alle percentuali di destinazione delle risorse a favore delle Unioni dei Comuni montani e non montani conferma la posizione espressa a nome dell'UNCCEM nella riunione del 15 marzo 2004 e cioè rispettivamente 85% e 15%.

Il Dott. MONTEPARA si dichiara decisamente contrario alla erogazione di contributi per funzioni e/o servizi non svolti direttamente dall'Unione in quanto verrebbe vanificato lo spirito del T.U. 267/2000 e della L.R. 143/97 che mira ad incentivare la nascita delle Unioni. Chiede, a nome dell'ANCI, che la quota di ripartizione tra le Unioni di Comuni montani e Unione di Comuni non montani venga stabilita nella misura percentuale rispettivamente del 80% e del 20%.

Il Componente la G.R. PROSPERO nel prendere atto delle osservazioni e delle istanze formulate dai presenti, rispetto al verbale del 15 marzo 2004, dichiara che la G.R. si riserva di accogliere in tutto o in parte i suggerimenti ricevuti all'atto dell'adozione della deliberazione con la quale verranno approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi ai sensi della L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, ritiene che la erogazione della somma stanziata vada ripartita nella misura dell'85% per le Unioni di Comuni montani ed del 15% per le Unioni di Comuni non montani e che possono essere incentivate anche le Unioni di Comuni che si costituiscono all'interno di altre Unioni già esistenti.



**La Conferenza esprime il proprio parere favorevole sul testo consegnato in data odierna e relativo alla riunione del 15 marzo 2004, prendendo atto della posizione espressa dal Componente la G.R. PROSPERO.**

*... omissis ...*

Alle ore 13.30 il Componente la G.R. PROSPERO dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE

Dott. *Vincenzo Pallini*

IL VICEPRESIDENTE DELLA  
CONFERENZA  
D'ordine il DIRETTORE REGIONALE  
*M.A. D'Antonio*



**ALLEGATO "A"**

**UNIONE RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_ **N. COMUNI** \_\_\_\_\_  
**SCHEDA N.** \_\_\_\_\_

**L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. - PROGRAMMA 2004**

Scheda del servizio e/o funzione per il quale si chiede la contribuzione ordinaria.

**DENOMINAZIONE DELLA FUNZIONE E/O SERVIZIO** (di cui alla tabella Allegato "B"):

\_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DATA DI ATTIVAZIONE:** \_\_\_\_\_

**EVENTUALE DATA DI CESSAZIONE** \_\_\_\_\_

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE DELL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE ED EVENTUALMENTE GIA' LIQUIDATE:**

\_\_\_\_\_

**NOTE:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Firma del Dirigente o del Responsabile**

**ALLEGATO "B"**

<b>Trasporto scolastico</b>
<b>Musei, Biblioteche ed attività culturali</b>
<b>Lavori socialmente utili</b>
<b>Difensore civico</b>
<b>Diritto allo studio</b>
<b>Servizi sociali (L.R. 22/98)</b>
<b>Interventi di cui al D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integr.</b>
<b>Gestione dei servizi cimiteriali</b>
<b>Interventi a favore dei minori ed adolescenti (L. 285/97)</b>
<b>Trasporti pubblici locali</b>
<b>Protezione civile</b>
<b>Gestione e smaltimento RSU (se direttamente gestiti dall'Unione)</b>
<b>Raccolta differenziata</b>
<b>Gestione impianti di depurazione</b>
<b>Gestione/Manutenzione Viabilità</b>
<b>Gestione Acquedotti (se direttamente gestiti dall'Unione)</b>
<b>Illuminazione pubblica</b>
<b>Promozione turistica (compresa la valorizzazione dei prodotti tipici tradizionali del settore agro-alimentare e dell'artigianato)</b>
<b>Prevenzione incendi</b>
<b>Gestione metano (se direttamente gestiti dall'Unione)</b>
<b>Gestione impianti sportivi e ricreativi</b>
<b>Ufficio contabilità</b>
<b>Gestione ICI e altri tributi</b>
<b>Polizia Municipale</b>
<b>Ufficio tecnico urbanistico/edilizio</b>
<b>Ufficio gestione LL.PP.</b>
<b>Ufficio Stampa L. 150/00</b>
<b>U.R.P.</b>
<b>Catasto</b>
<b>Sistemi informatici</b>
<b>SUAP</b>
<b>Gestione del Personale</b>
<b>Nucleo di valutazione del personale</b>
<b>Ufficio legale</b>
<b>Mense scolastiche</b>
<b>Formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti dell'Unione</b>
<b>Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 26/2003</b>

## PARTE III

## AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

## AVVISI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
RAPPORTI ESTERNI

**Avviso pubblico per la selezione di uno o più soci di minoranza per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata "Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto Sangro" avente ad oggetto quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 10 Maggio 2002 (Legge Finanziaria 2002).**

## TIPO DI PROCEDURA

Procedura negoziata.

## OGGETTO

Scelta di uno o più soci di minoranza nella Società consortile s.c. a r.l. a maggioranza di capitale pubblico regionale "Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l."

## VALORE

147.000,00 Euro (centoquarantasettemila/00).

## SCADENZA

Lunedì 19 luglio 2004, - ore 12.00.

## OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO

La Regione Abruzzo intende effettuare una procedura negoziata ai fini della scelta di uno o più soci di minoranza per la costituzione della Società "Centro Alta Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l." per il perseguimento delle finalità di

cui all'art. 24, comma 1, della L.R. 7/2002 (legge finanziaria 2002)..

## OGGETTO DELLA SOCIETÀ

La Società ha finalità consortile e si propone di svolgere le attività e i servizi utili a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e a trasferire sul territorio dell'Area Valle Peligna-Alto Sangro le conoscenze e le capacità operative avanzate per le nuove esigenze del mercato del lavoro secondo le necessità derivanti dai processi di innovazione e dei relativi sviluppi. In particolare si propone di realizzare uno spazio per l'individuazione, la progettazione e la sperimentazione di nuove professionalità per combattere la disoccupazione.

A tal fine la Società potrà svolgere ogni attività idonea al raggiungimento degli scopi predetti, ed in particolare:

- la formazione di personale specialistico competente nella gestione diretta di piattaforme e sistemi locali e centrali attraverso l'organizzazione di master di 1° e 2° livello in tecnologia dell'informazione e di corsi base e avanzati per progettista di reti, sistemista Windows o Unix/Linux;
  - la creazione di nuove figure professionali quali:
    - Web designer
    - Editori, designer e project manager multimediali
    - Communication network designer
    - Sviluppatore specializzato (html, hml, asp);
  - la predisposizione di infrastrutture tecnologiche e strumenti di software attraverso l'erogazione di servizi forniti da "Application Service Providers (ASP)" e precisamente servizi web-based base, cioè larga banda, e-mail, hosting, Housing, e-commerce, CRM (Customer relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning).
- Per il conseguimento dell'oggetto sociale

la società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, università, enti o associazioni.

Potrà anche partecipare ad altre imprese o società avente oggetto affine o connesso al proprio.

#### SEDE DELLA SOCIETÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

La sede della Società è in Sulmona Via ... ed il luogo di esecuzione delle prestazioni della società stessa è l'intero territorio regionale.

#### CAPITALE SOCIALE E QUOTA DI MINORANZA OFFERTA

La società ha un capitale sociale pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

La quota di partecipazione dei soci privati è fissata in Euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00).

#### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolati dallo Statuto.

Lo Statuto della costituenda Società può essere visionato presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni, in L'Aquila, Piazza S. Silvestro, dai soggetti interessati, anche a mezzo di persone delegate dal loro legale rappresentante.

I soggetti interessati possono, inoltre, richiedere alla predetta Direzione copia dello Statuto; è escluso l'invio dello Statuto per posta o qualsiasi altro mezzo.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - REQUISITI

La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata da Società, Consorzi, Società consortili, Fondazioni, Associazioni, Enti pubblici e privati ed ogni altro ente associativo che abbia svolto o svolga attività connesse agli scopi statutari.

I requisiti per la presentazione della domanda sono:

- a) attività, anche se non in via esclusiva, inerente funzioni analoghe a quelle previste dall'art. 4 dello Statuto;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o cessione di attività o in altre procedure concorsuali, non avere presentato domanda di concordato preventivo, non essersi verificati a loro carico procedimenti relativi ad una delle situazioni predette nell'ultimo quinquennio (o dalla loro costituzione se successiva);
- c) entità delle risorse finanziarie proporzionata all'attività da realizzare;
- d) esperienza acquisita negli ultimi 3 anni nei settori di intervento previsti dallo scopo sociale.

I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del presente avviso e risultare da una dichiarazione allegata alla domanda resa dai legali rappresentanti dei soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 sotto la loro responsabilità penale per il caso di false dichiarazioni.

I soggetti interessati devono nella domanda di partecipazione, dichiarare di aver preso visione dello Statuto che regolerà il funzionamento della Società e di accettarlo incondizionatamente.

#### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla

procedura negoziata sono invitati a manifestare il proprio interesse mediante la presentazione di una domanda di partecipazione alla selezione dei soci di minoranza, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di poteri di rappresentanza, munita delle dichiarazioni di cui al punto 6).

#### TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 19 mese luglio anno 2004, ore 12.00 alla sede della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni, Piazza S. Silvestro - L'Aquila in busta chiusa e sigillata contenente la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la scelta di uno o più soci di minoranza nella Società consortile "Centro Alfa Formazione Valle Peligna-Alto Sangro s.c. a r.l." a mezzo raccomandata A.R. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Nel plico dovranno essere contenuti a pena di inammissibilità i seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva contenente le dichiarazioni di cui al punto 6) del presente avviso;
- copia del documento di identità dei soggetti che sottoscrivono la domanda e la dichiarazione sostitutiva;
- copia dello Statuto del soggetto richiedente;
- certificato della Camera di Commercio in originale con la data non anteriore dal quale risulti che l'impresa offerente non si trova in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o in qualsiasi altra situazione equivalente che non abbia presentato domanda di concordato e non si

siano verificati a suo carico procedimenti relativi ad una delle situazioni predette nell'ultimo quinquennio.

L'accertamento di dichiarazioni false, mendaci o reticenti comporterà l'automatica esclusione dalla selezione oltre a comportare le responsabilità civili e penali previste dalla legge.

#### INDEROGABILITÀ DELLE NORME E DEI TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICO

Le condizioni, i termini e ogni altra prescrizione contenuta nel presente avviso sono tassativi e la loro inosservanza, ovvero il ritardo nel recapito della domanda, comporta l'esclusione dalla procedura. Non sono ammesse rettifiche, integrazioni o regolarizzazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione.

La Commissione dovrà escludere la domanda in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richieste obbligatoriamente.

#### ESAME DELLE DOMANDE A SCELTA DI SOCI DI MINORANZA

Le domande di partecipazione alla procedura negoziata saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata, la quale valuterà le domande e tra queste selezionerà i soggetti aventi i requisiti che diventeranno soci di minoranza, stabilendo la relativa quota di partecipazione.

#### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione nel valutare le domande pervenute attribuirà i relativi punteggi sulla base dei seguenti elementi in ordine decrescente di importanza:

- a) valore della quota che si intende sottoscrivere con un massimo di 35 punti;
- b) analogia di funzioni a quelle previste dall'art. 4 dello Statuto inerente l'oggetto sociale con un massimo di 25 punti;

- c) entità delle risorse finanziarie in relazione all'attività oggetto della società con un massimo di 15 punti;
- d) esperienza acquisita nel settore di intervento previsto dallo scopo sociale negli ultimi tre anni con un massimo di 10 punti;
- e) interrelazione economica, tecnica, logistica con altri insediamenti nella stessa area oggetto di interventi della società con un massimo di 10 punti;
- f) piano occupazionale e tecniche progettuali con un massimo di 5 punti.

La Regione si riserva la facoltà di non provvedere ad aggiudicare nel caso in cui le domande proposte vengano ritenute dalla Commissione non soddisfacenti o non conformi a quanto richiesto.

È inoltre facoltà della Regione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché questa sia preventivamente dichiarata favorevole dalla Commissione giudicatrice.

#### GRADUATORIA

Al termine della selezione la Commissione procederà a formulare la graduatoria finale delle candidature e a definire l'attribuzione della relativa quota di partecipazione sulla base dei criteri individuati di cui al punto 11.

La Regione comunica agli interessati la graduatoria con raccomandata a/r, stabilendo il perentorio termine entro cui verrà stipulato l'atto costitutivo della Società, con l'indicazione dell'Istituto Bancario presso il

quale procedere al versamento del 25% della quota capitale sottoscritta.

#### STIPULA ATTO COSTITUTIVO

La Regione ha individuato quale notaio incarico della stipula dell'atto costitutivo della Società Consortile a Responsabilità limitata il Dott. Altiero con studio in Sulmona.

Le spese per la costituzione della società ivi comprese quelle relative all'omologazione e registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto sono ad esclusivo carico dei soci, ad esclusione della Regione, in proporzione alla quota sottoscritta.

#### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - Codice della Privacy.

In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura non verranno né comunicati né diffusi.

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per tutte le richieste di chiarimenti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso possono rivolgersi al responsabile del procedimento Avv. Carlo Massacesi telefono 0862 364221-364220-364256 e-mail [carlo.massacesi@regione.abruzzo.it](mailto:carlo.massacesi@regione.abruzzo.it).

#### PUBBLICAZIONE

La copia integrale del presente bando verrà pubblicato nel B.U.R.A. ed inserito sul sito della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).

ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ITALIA CONTEMPORANEA  
Via Monte Guelfi, 4 - L'Aquila

**Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio annuale per l'esecuzione di un progetto di ricerca su argomenti storici riguardanti l'Abruzzo contemporaneo - Bando per l'anno 2003 - (Art. 10 L.R. 27/1977 come sostituito da art. 11 L.R. 142/1998).**

**Art.1**

1. È istituita, per l'anno 2003, ai sensi dell'art.10 della L.R. 14 giugno 1977 n.27 come sostituito dall'art.11 della L.R. 14 dicembre 1998 n.142, una borsa di studio di euro 5.000,00\* (Cinquemila/00) da assegnare ad un progetto di ricerca della durata massima di un anno e che verta sull'argomento storico riguardante l'Abruzzo contemporaneo indicato al comma seguente.

2. Per l'anno 2003 il tema della ricerca è: «L'attività di acquisizione documentale e bibliografica dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea (1977-2000)».

3. Possono concorrere i laureati residenti in Abruzzo che abbiano discusso non anteriormente al 1° gennaio 2000 presso qualsiasi università italiana tesi di laurea su argomenti di storia politica o sociale in età contemporanea.

**Art.2**

1. Per concorrere all'assegnazione della borsa di studio gli interessati devono presentare domanda in carta semplice alla Presidenza dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea (via Monteguelfi, 4 - 67100 L'Aquila).

2. Alla domanda devono essere allegati:

- schema del progetto, in duplice copia, con specificazione delle fasi e dei tempi, entro la durata massima consentita, tenendo conto della necessità che esso ammetta scansione in bimestri per le verifiche di cui all'art.10.2 della L.R. 14 giugno 1977 n.27 come sostituito dall'art.11 della L.R. 14 dicembre 1998 n.142, e, qualora necessario alla descrizione ovvero il concorrente ritenga per comprovarne l'importanza, con indicazione di massima delle fonti d'indagine cui intende rivolgersi;
- autocertificazione che attesti sessione e data di discussione della tesi e che dichiari l'avvenuto conseguimento della laurea con la relativa votazione;
- la tesi di laurea, in duplice copia;
- dichiarazione con cui accetti la clausola essenziale inderogabile, imposta dalla legge istitutiva, che la ricerca prodotta, qualora in sede di valutazione finale sia approvata e definitivamente finanziata, diviene proprietà dell'Istituto che, facendone sempre risultare chiaramente l'Autore, può pubblicarla nelle proprie edizioni e metterla a disposizione per consultazione degli studiosi che ne facciano richiesta.

3. La spedizione della domanda e degli allegati deve avvenire per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere autorizzato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

4. Sul plico va apposta la dicitura "Borsa di studio per tesi di laurea - Anno 2003".

**Art.3**

1. L'assegnazione della borsa di studio è disposta, a discrezione dell'Istituto, su valutazione dell'interesse e della validità del progetto in relazione al tema, nonché della tesi e di eventuali titoli scientifici.

2. A tal fine il predetto Comitato Direttivo -sentito, ove lo ritenga, il parere di esperti della materia- formula un motivato giudizio su ciascun lavoro concorrente e delibera in favore di quello ritenuto più meritevole.

3. Qualora non si faccia luogo all'assegnazione per assenza di domande ovvero, ad insindacabile giudizio dell'Istituto, perché nessun lavoro ne sia ritenuto meritevole, la borsa viene messa a concorso nell'anno successivo in aggiunta non cumulabile a quella di tale anno.

**Art.4**

1. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Direzione dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, in via Monteguelfi n.4 - 67100 L'Aquila (telefono e fax: 0862-414912).

**Art.5**

1. Ai soli fini dell'iter delle istanze e degli adempimenti successivi all'assegnazione, responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo pro-tempore dell'Istituto.

L'Aquila, addì 25 maggio 2004

IL PRESIDENTE  
(Prof. Umberto Dante)



## COMUNE DI FARINDOLA (PE)

**Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 13 del 20.04.2004 ad oggetto: Realizza-  
zione di nuova struttura per trasferimento  
attività di piccola ristorazione: Approva-  
zione variante al P.R.G.**

Premesso:

Che la Ditta MARIANI Maria, con sede in Farindola in Via Colli, ha presentato richiesta direttamente alla SUAP in data 19.11.2003 prot. n. 2930 pratica n. 202/2003, relativa ai lavori di "Realizzazione di nuova struttura per il trasferimento dell'attività esistente di piccola ristorazione (Trattoria Rosticceria non da asporto e somministrazione di prodotti tipici) in Comune di Farindola Via Colli, in variazione al vigente strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, modificato dal DPR 440/2000, essendo tale progetto in contrastato con il vigente P.R.G. in quanto la zona interessata risulta agricola;

*Omissis*

## DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 in variante alle vigenti prescrizioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla Ditta MARIANI Maria e MARZOLA Mario, con sede in Farindola in Via Colli, relativa ai lavori di "Realizzazione di nuova struttura per il trasferimento dell'attività esistente di piccola ristorazione (Trattoria Rosticceria non da asporto e somministrazione di prodotti tipici) in Comune di Farindola Via Colli, come da progetto allegato alla nota del 19.11.2003 prot. n. 2930 alle condizioni di cui ai verbali della Conferenza dei Servizi del 19/03/2004 e del 16/04/2004

*Omissis*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO URBANISTICO  
**Geom. Enrico Colangeli**

---

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** - Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

---

Stab. Tipografico G.T.E. - Località San Lorenzo, 67020 Fossa (L'Aquila) - Tel. 0862 755096 Fax 0862 755214